

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Integrazione impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale, in conseguenza degli eventi metereologici avversi occorsi a decorrere dal 5 giugno 2020.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO  
ALLA PROTEZIONE CIVILE**

**Decisione**

**1.** In conseguenza dello stato di emergenza, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

- a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
- b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
- c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
- d) l'applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai tecnici della Protezione civile della Regione, operanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti;
- e) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dal 5 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
- f) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986.

**2.** Ad integrazione di quanto autorizzato con decreto 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020, per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto

1, dalla lettera a) alla lettera d), è impegnata l'ulteriore spesa di Euro 2.000.000,00.- sul capitolo 64000 delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 – (PdC U.2.02.01.09.14 - opere per la sistemazione del suolo).

**3.** Di dare atto che la spesa relativa alle attività di cui al punto 1, lettere e) ed f), trova copertura nell'autorizzazione disposta con decreto 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020.

**4.** Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

#### **Atti presupposti**

Allerta regionale n. 5/2020 del 3 giugno 2020 diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica per temporali e di criticità idraulica emesso dal Centro Funzionale decentrato il 3 giugno 2020 alle ore 12.00, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di piogge localmente molto intense, temporali localmente forti in tutta la Regione, vento forte, acqua alta e mareggiate sulle zone di allertamento C e D della Regione Friuli Venezia Giulia, a partire dalle ore 12:00 del 04/06/2020 alle ore 23:55 del 05/06/2020.

Decreto 5 giugno 2020, n. 767/PC/2020 con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 5 giugno 2020 e fino alla revoca dello stesso, lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 5/2020 del 3 giugno 2020 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 5 giugno 2020 e per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 5, 6, 7, e 8/2020 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

#### **Motivazione**

A seguito della dichiarazione dello stato di preallerta di cui al decreto 5 giugno 2020, n. 767/PC/2020, i tecnici della Protezione civile hanno avviato sul territorio nell'immediatezza degli eventi diverse opere di somma urgenza; continuano a giungere segnalazioni dai Comuni del territorio regionale e dai Consorzi di Bonifica che sono in fase di valutazione attraverso l'effettuazione di sopralluoghi tecnici.

Dai dati finora acquisiti si confermano numerose situazioni di criticità già evidenziate in occasione dei precedenti eventi meteorici del novembre 2019, quando la Regione Friuli Venezia Giulia è stata interessata a più riprese, e nuovamente nel mese di dicembre dello stesso anno, da piogge molto intense con importanti piene dei corsi d'acqua dei bacini Tagliamento e Livenza con

interessamento in misura minore del bacino dell'Isonzo, e da forti mareggiare lungo l'intera linea di costa. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile.

Solo a seguito delle segnalazioni pervenute nei giorni successivi all'evento da parte di numerosi Comuni della Regione e degli enti competenti, è emerso un più ampio coinvolgimento del territorio che ha reso necessario per estensione, numerosità e gravità dei fenomeni ulteriori somme urgenze. Al fine di predisporre tutti i necessari interventi di messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità, risulta necessario incrementare per un importo pari ad euro 2.000.000,00 la spesa inizialmente autorizzata con decreto 5 giugno 2020, n. 768/PC/2020.

#### **Riferimenti normativi**

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
  - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
  - 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;
  - 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all'articolo 4, lettera a), della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
  - 33, relativo al Fondo per la protezione civile.
2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".
3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE  
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -